



ente

STATUTO

“CASA DELLA TENEREZZA PADRE GUGLIELMO”

Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.)

(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato **"CASA DELLA TENEREZZA PADRE GUGLIELMO"** nella forma di associazione di promozione sociale (APS) che assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in c.da Marausa Via Enrico Rinaldi n. 114 nel comune di Trapani.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

L'associazione ha durata illimitata.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

De Filipp Barbara
Caren Gled

De Filipp Barbara
Kurt Meier

De Filipp Caterina

Pagina 2

ART. 5
(Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, della solidarietà sociale e della cultura del dono, promuovendo, sostenendo, e/o realizzando progetti volti a migliorare le condizioni di vita delle persone con disabilità e sostegno alle famiglie. Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono in generale quelle previste dall'art. 5 del Dlgs 117/17 e, in particolare, la costruzione di una struttura da adibire a centro di accoglienza residenziale e diurna per persone autistiche adulte o persone con altre disabilità che possano avere accesso alla struttura, ovvero, centro di ascolto di accoglienza per chi è in difficoltà anche economiche, centro diurno per anziani e/o giovani, casa di riposo per sacerdoti, religiosi e laici, oppure ogni altra attività che sia un beneficio per la collettività.

La struttura di cui sopra dovrà essere realizzata sulla proprietà di padre Guglielmo de Filippi, sita in Guarrato (TP) comprendente un lotto di terreno di circa un ettaro ad uliveto, dove insiste un fabbricato ormai inagibile, ora di proprietà degli eredi di Padre Guglielmo i quali con atto formale si sono impegnati, raggiunta la raccolta della somma pari al 50 % necessaria alla realizzazione del fabbricato (dato rilevabile da computo metrico), a conferire la proprietà suddetta alla APS "Casa della Tenerezza padre Guglielmo" o altro ente da questa indicato.

La APS si farà carico di tutte le spese inerenti alla progettazione del fabbricato anche senza la piena proprietà del lotto ma con l'impegno al trasferimento della proprietà da parte degli eredi di cui sopra.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'APS potrà effettuare, anche qualora non sarà possibile realizzare la suddetta struttura, attività di supporto anche finanziario per iniziative in favore di chi è nel bisogno, disabili, malati e persone/famiglie in difficoltà, sia direttamente che indirettamente tramite associazioni che abbiano come finalità il bene della persona e l'aiuto ai bisognosi.

L'associazione, potrà gestire direttamente le attività dell'immobile o darlo in gestione a enti del terzo settore, associazioni, cooperative ed altri enti o privati che possano gestirlo secondo le finalità anzidette.

[Signature]
De Filippi Caterina

[Signature]
De Filippi Maria Rosa
Donna's Francesco
Kento Mon
Caterina

immobili e ben
attività diverse,

numero degli
richiesto da
del mi
Re

numero degli
richiesto da
del mi
Re

- numero degli
richiesto da
del mi
Re

numero degli
richiesto da
del mi
Re

numero degli
richiesto da
del mi
Re

numero degli
richiesto da
del mi
Re

numero degli
richiesto da
del mi
Re

numero degli
richiesto da
del mi
Re

numero degli
richiesto da
del mi
Re

numero degli
richiesto da
del mi
Re

il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è approvata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda si comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni.

L'aspirante associato può, entro 10 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'esito positivo o negativo della determinazione assembleare, verrà comunicato all'aspirante associato senza motivazioni.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8


Filippo Cotroneo

De Filippi Barbara
Barbara Franceschi
Kent mas

Roma Piro
Kerfuntel
Adriano

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, preventivamente autorizzate dal Presidente. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. Così pure l'associato che viene condannato penalmente o che commette gravi fatti immorali, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro tre mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo (se previsto)
- Organo di revisione (se previsto)

ART. 11

[Handwritten signatures and names at the bottom of the page, including "De Filippis Caterina", "Rosario Francesco", and others.]

Ufficio Testi
L'ass
regola

от

10

100

1

1

11

- 1

1

1

10

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per acclamazione o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci. Le votazioni per le elezioni alle cariche sociali devono avvenire per alzata di mano o con votazione a scrutinio segreto.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa, di volta in volta e su autorizzazione del Presidente, l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Delegato
Barbaro
F. A. M. M.

[Handwritten signature]
P. M. V. M.

[Handwritten signature]

seconda convocazione, nella quale la delibera in merito a modifiche statuarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

ART. 15

(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero di tre a un massimo sette membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate e/o tra i rappresentanti degli enti associati.

Dura in carica per cinque anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

L'organo di amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti presso la sede sociale o presso diverso luogo indicato.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte dell'organo di amministrazione, alla sostituzione degli stessi con i primi dei non eletti ovvero con cooptazione fino al 1/3 del Consiglio e con ratifica alla prima assemblea.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il rendiconto di esercizio, e, se previsto, il rendiconto sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like De Filippi, De Filippi, and others.]

-

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Il Presidente e vice Presidente, qualora nominato, non necessitano di autorizzazione, il rimborso sarà a fronte di spese documentate.

L'organo di Amministrazione, riguardo al rimborso chilometrico, determinerà l'importo riconosciuto per chilometro percorso.

(Il Presidente)

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e può essere rieletto, cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.

Pagina 10

- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tali libri possono essere tenuti anche in modalità telematica. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente.

ART. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati se acquisiti in proprietà o ricevuti in donazione.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like De Filippi, Cotroneo, and others.]

organo di
non

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Pagina 13

ART. 28

(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti in via preliminare sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29

(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 31

(Controversie)

Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra gli organi e l'associazione, tra i componenti degli organi dell'associazione possono essere devolute, alla competenza di tre probiviri da designarsi tra i soci con le seguenti modalità. Due probiviri saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente; il terzo sarà eletto dall'assemblea straordinaria all'uopo convocata su richiesta dei due probiviri nominati dalle parti entro 30 giorni dalla nomina. I probiviri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Qualora non vengano designati i probiviri, le parti, per tutte le controversie, si obbligano in via principale ad esperire il tentativo di mediazione secondo la disposizione di cui al D.Lgs 4 marzo 2010 n.28 nel rispetto del Regolamento dell'Organismo prescelto che dovrà avere sede in Trapani, sede anche del Foro competente.

ART. 32

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 33

[Handwritten signatures and text at the bottom of the page, including "Pagina 14" and "De Filippo Caterina"]

1. Tutti

- possono far
tutto,

possono far
tutto,

possono far
tutto,

possono far
tutto,

- possono far
tutto,

possono far
tutto,

- possono far
tutto,

possono far
tutto,

possono far
tutto,

L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

- Registrazione in esenzione da imposta di bollo art-D.lsg. 117/2017 comma 5
- E in esenzione imposta di registro ai sensi art. 82 D.lsg. 117/2017 comma 3

Bonnie Prouse

Kat Mow

Re Pijun

Paul Deff.

De Philipp Maria

De Filippi Coterini

Adriano Gressel

Rome Pimari

Barry